

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 425)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo

(D'AREZZO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 NOVEMBRE 1979

Interventi a sostegno delle attività musicali

ONOREVOLI SENATORI. — Sebbene fondate previsioni facciano ritenere ormai imminente il varo della riforma organica del settore musicale, non di meno, per quanto sollecito possa profilarsi l'iter legislativo della nuova disciplina, è da escludere che la stessa possa divenire operante già all'inizio del prossimo anno 1980, sicchè per tale data la situazione del settore si ripresenta — auspicabilmente per l'ultima volta — analoga a quella degli ultimi anni e, anzi, aggravata dal progressivo aumento dei costi di esercizio e, in particolare, delle spese per il personale, a seguito dei maggiori oneri connessi al rinnovo dei contratti collettivi.

Le vicende che hanno finora caratterizzato e travagliato la vita degli organismi musicali, soprattutto per quel che concerne gli enti lirici, hanno posto in luce i gravissimi inconvenienti che derivano da tardivi

interventi dello Stato: disorientamento degli operatori, impossibilità di tempestiva predisposizione dei programmi, ricorso alle onerose anticipazioni creditizie sono stati gli effetti più ricorrenti che hanno contribuito, in larga misura, a creare condizioni di estrema precarietà e spesso di disordine amministrativo, provocando incontrollabili dilatazioni degli oneri di gestione con conseguente aggravio per lo stesso bilancio dello Stato. E non rari sono stati i momenti in cui gli enti, privi delle indispensabili risorse, sono venuti a trovarsi sull'orlo di una totale paralisi delle attività che ne avrebbe potuto cagionare l'irreversibile tracollo.

Se, nonostante tale situazione, a volte drammatica e comunque di perenne disagio, sono stati egualmente conseguiti positivi risultati, sia sul piano quantitativo che sotto il profilo del livello artistico delle ma-

nifestazioni, ciò costituisce tangibile testimonianza, da un lato, del costruttivo sforzo compiuto da quanti operano nel settore della musica e, dall'altro, del sempre maggiore interesse che il pubblico, particolarmente quello giovanile, dimostra per tal genere di spettacolo.

Lo Stato non può quindi esimersi dall'assecondare le tendenze emerse e dal rendersi interprete delle necessità operative di un settore che si inserisce, quale componente di particolare significato, nel processo di crescita civile e sociale della collettività.

Di qui l'esigenza di provvedere, con la dovuta tempestività, al sostegno delle attività musicali anche per l'anno 1980, in attesa della preannunciata riforma che — come si è detto — dovrebbe essere attuata entro tempi ravvicinatissimi.

Il presente disegno di legge assume come punto di partenza per l'individuazione dell'attuale fabbisogno del settore gli stanziamenti indicati dalla legge 22 luglio 1977, n. 426, relativamente agli esercizi 1977-1978, tenendo conto degli adeguamenti proposti in sede governativa e parlamentare attraverso le iniziative legislative in corso e aggiornandone, al tempo stesso, la consistenza in rapporto alle sopravvenute previsioni di spesa.

Rispetto ai 74.800 milioni di lire circa stabiliti dalla richiamata legge n. 426 in favore degli enti lirici e delle istituzioni assimilate ed agli 11 miliardi di lire stanziati dalla stessa legge (con esclusione dei cosiddetti fondi RAI) per il sostegno delle altre attività musicali, il presente disegno di legge prevede, rispettivamente, uno stanziamento di lire 116 miliardi ed uno di lire 14.500 milioni.

Tenuto conto delle disponibilità già esistenti (lire 16 miliardi per gli enti lirici e lire 6 miliardi quale quota fissa per la cosiddetta lirica minore), il maggior onere complessivo assomma a lire 108.500 milioni, con un aumento, rispetto all'onere previsto dalla citata legge n. 426, di circa 41 miliardi.

Tale aumento è dovuto — come si è già affermato — alle maggiori spese gravanti sui bilanci degli enti per effetto dei rinnovi contrattuali (circa lire 25 miliardi), della lievitazione dei costi in rapporto all'indice di svalutazione monetaria (15 per cento circa degli stanziamenti relativi ai precedenti esercizi) e, per quanto riguarda le cosiddette attività minori, dell'incremento di lire 3.300 milioni, proposto sia in sede governativa che parlamentare, per l'esercizio 1979, dai provvedimenti legislativi in corso.

L'articolo 2 del disegno di legge prevede l'aumento di talune aliquote del fondo speciale di cui all'articolo 40 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e della quota di detto fondo destinata ai complessi bandistici.

Trattasi di modifiche che non comportano ulteriori oneri, essendo volte ad adeguare alle effettive esigenze dei settori interessati le aliquote di riparto dei menzionati fondi nell'ambito delle disponibilità già previste.

L'articolo 3 detta norme intese alla semplificazione delle procedure di liquidazione delle sovvenzioni e dei contributi al fine di consentire la tempestiva acquisizione, da parte dei soggetti destinatari, dei mezzi occorrenti per lo svolgimento delle relative attività.

L'ultimo comma dello stesso articolo fa richiamo alle disposizioni della legge 22 luglio 1977, n. 426, ed in particolare a quelle concernenti i criteri di ripartizione degli stanziamenti, le modalità di corresponsione dei contributi e degli acconti a favore dei teatri di tradizione e delle istituzioni concertistico-orchestrali, il divieto di contrattazioni aziendali che comportino aumenti del costo del personale, l'obbligo del pareggio del bilancio, il divieto di assunzioni di personale in eccedenza al contingente esistente alla data del 31 ottobre 1973, il divieto della stipulazione di contratti per prestazioni professionali ed infine il divieto dei rinnovi dei rapporti di lavoro suscettibili di trasformazione in contratti a tempo indeterminato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

In attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina delle attività musicali, lo stanziamento previsto dall'articolo 2, primo comma, lettera *a*), della legge 14 agosto 1967, n. 800, in favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, aumentato dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291, è elevato per l'anno finanziario 1980 a lire 116 miliardi.

Limitatamente allo stesso anno finanziario, lo stanziamento di cui alla quota stabilita dall'articolo 1, primo comma, quarto alinea, della legge 9 giugno 1973, n. 308, destinato al sostegno delle attività musicali indicate nel titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, è elevato a lire 14.500 milioni.

A valere sullo stanziamento indicato al primo comma, una quota di lire 3.500 milioni, di cui lire 2.000 milioni per l'Ente autonomo teatro alla Scala di Milano, è riservata al sostegno dei programmi degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate in vista delle manifestazioni all'estero.

Art. 2.

Lo stanziamento del fondo speciale previsto dal primo comma dell'articolo 40 della legge 14 agosto 1967, n. 800, da prelevare sul fondo di cui all'articolo 2, lettera *b*), della legge stessa e successive modificazioni ed integrazioni, è determinato in lire 750 milioni.

L'anzidetto fondo speciale, oltre che per le finalità di cui al primo comma dell'articolo 40 della legge sopraindicata, è destinato, per un ammontare non superiore a lire 200 milioni, a sostenere istituti tesi a raccogliere documentazioni, fornire informazioni, effettuare ricerche sulle attività musicali, nonché centri di iniziativa musicale

con funzioni a carattere nazionale promossi da enti ed associazioni volti a realizzare forme di coordinamento organico e continuativo della produzione musicale e della sua distribuzione ed iniziative di carattere pro-pedeutico e formativo, senza scopo di lucro.

La quota del fondo stesso destinata alla concessione di contributi a favore di complessi bandistici ai sensi della lettera a) del secondo comma dell'articolo 40 della richiamata legge 14 agosto 1967, n. 800, è determinata in misura non superiore a lire 250 milioni.

Art. 3.

Lo stanziamento di cui al primo comma dell'articolo 1 è ripartito tra gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate secondo le percentuali di assegnazione dei contributi indicati all'articolo 2, secondo comma, della legge 8 aprile 1976, n. 115.

Le sovvenzioni e i contributi da erogare sui fondi di cui al precedente comma sono liquidati in unica soluzione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con detrazione delle somme corrispondenti ad eventuali contestazioni o pendenze nei confronti dell'ENPALS per contributi dovuti fino al 31 dicembre 1979. Tali somme saranno accantonate dal Ministero del turismo e dello spettacolo per la destinazione e secondo la procedura di cui all'articolo 39, quarto comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800.

Entro lo stesso termine di trenta giorni si procederà alla liquidazione dei residui contributi e sovvenzioni assegnati in relazione a precedenti esercizi finanziari, attribuendosi all'accantonamento effettuato a norma del comma precedente l'effetto liberatorio comportato dalla esibizione del certificato di cui al secondo comma dello stesso articolo 39.

Per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 9, primo comma, della legge 8 gennaio 1979, n. 8, non ostano alla liquidazione delle sovvenzioni e dei contributi già assegnati o da assegnare, ai sensi della legge 14 agosto 1967, n. 800, e disposizioni succes-

sive, comprese quelle della presente legge, eventuali inosservanze delle norme sul collocamento, ferme restando le sanzioni penali ove previste.

Sono abrogate le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 22 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e le corrispondenti disposizioni della legge 8 aprile 1976, n. 115, e della legge 22 luglio 1977, n. 426.

Restano in vigore le disposizioni dell'articolo 1, commi sesto e settimo, dell'articolo 2, ultimo comma, e dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1977, n. 426.

Art. 4.

All'onere di lire 108.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro relativo all'anno finanziario 1980.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.